

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

TRA

- <...>, con sede in <...> alla via <...> nella persona del proprio legale rappresentante Sig. <...>, PI: <...> – in seguito denominata Distributore o Importatore;

E

- <...> con sede in <...> alla via <...>, P.I. <...> , nella persona del proprio legale rappresentante Sig. <...>, codice fiscale <...> – in seguito denominata Fabbricante;

PREMESSO

- che il Distributore svolge la propria attività nel campo della commercializzazione in Italia di <...>;

- che nello Stato suddetto il Fabbricante non ha stipulato altri contratti di distribuzione o di vendita in esclusiva;

- che il Fabbricante produce presso i propri stabilimenti in Albania i seguenti prodotti <..> che rivende, sul territorio nazionale e all'estero;

- che il Distributore, al fine di poter migliorare ed incrementare la propria attività, ha chiesto di poter distribuire, i prodotti del Fabbricante, su tutto il territorio dello Stato Italiano;

f) che il Fabbricante intende allargare la propria rete di vendita mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri distributori ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta del Distributore alle condizioni infra precisate;

Tutto ciò premesso con l'intesa che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto ed esclusiva

1.1. Il Fornitore affida al Distributore che accetta, la distribuzione dei prodotti contrattuali indicati e descritti nel catalogo/listino che si allega (allegato A) ai seguenti patti e condizioni: il Distributore si occuperà della distribuzione esclusiva dei prodotti del Fabbricante, sull'intero territorio dello Stato Italiano a rivenditori che si obblighino a non vendere tali prodotti al di fuori del proprio ambito nazionale.

1.2. Il Fabbricante concede al Distributore, per tutta la durata del contratto, il diritto di esclusiva nella Distribuzione dei suoi prodotti su tutto il territorio dello Stato Italiano, impegnandosi,

pertanto, a non stipulare contratti di distribuzione e/o di Franchising con altri rivenditori operanti in Italia, con la precisazione che tutte le eventuali richieste fatte direttamente al Fabbriante da parte di clienti e terzi in genere operanti sul territorio italiano, saranno evase dal Distributore.

1.3. Il contratto è “*intuitu personae*”, non è trasferibile o cedibile a terzi .

1.4. Il Distributore, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del Fabbriante che della clientela e dei propri dipendenti. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e pertanto il Distributore non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del Fabbriante.

2. Prodotti da importare in Italia

2.1 Sono prodotti contrattuali quelli elencati nei cataloghi e listini di vendita del Fabbriante (Allegato A).

2.2 La merce dovrà pervenire imballata e pronta all'installazione.

2.3 Il fabbricante si impegna affinché i prodotti siano in regola con le normative comunitarie sulla sicurezza

3. Scontistica

3.1 Il Fabbriante applicherà a favore del Distributore sui prezzi di listino lo sconto del <...> oltre ad eventuali ulteriori sconti in funzione dei quantitativi di merce ordinati dal Distributore.

3.2 Lo sconto di cui al comma precedente potrà essere ripattuito con apposito accordo scritto a seguito di modifiche del costo della materia prima e/o del cambio tra moneta <...> ed euro come da formula di cui all'allegato B.

4. Ordini e consegne

4.1 Le consegne relative agli ordini trasmessi, nei limiti della capacità del Fabbriante, saranno effettuate entro giorni <...>. Le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del Fabbriante. I prodotti che partono dal deposito del fabbricante a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso.

4.2 In caso di danneggiamenti nel corso del trasporto il Distributore dovrà prendere contatto con l'assistente incaricato dal fabbricante per valutare la consistenza del danno e, una volta accertato il danno, il Fabbriante provvederà a sue spese a sostituire la merce danneggiata.

5. Uso e tutela del marchio

5.1 Il Distributore non utilizzerà il marchio del Fabbricante nella sua attività di vendita e di promozione dei prodotti, ma venderà i prodotti oggetto del presente contratto con proprio marchio.

Oppure

5. Uso e tutela del marchio

5.1. Il Distributore dà atto che il marchio che contraddistingue i prodotti costituisce oggetto di proprietà esclusiva del Fabbricante e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio nel proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso.

5.2. Qualsiasi uso del marchio non espressamente e per iscritto autorizzato dal Fabbricante costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo 11.

5.3. Il Distributore si impegna a segnalare prontamente al Fabbricante qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.

5.4 Il Distributore si impegna a non fornire i rivenditori che dimostrassero di non attenersi, per quanto di loro competenza, alle norme convenute sull'utilizzazione del marchio.

6. Listino prezzi

L'importatore potrà liberamente stabilire i prezzi di vendita dei prodotti contrattuali.

Oppure

L'Importatore venderà i prodotti contrattuali in base al proprio listino di vendita, concordato con il Fabbricante. Ogni eventuale variazione del prezzo di vendita dovrà essere consensualmente concordata tra le parti.

7. Pagamenti

7.1 Le forniture saranno pagate dal Distributore a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate <...>, con scadenza a 90 giorni dalla data della fattura.

7.2 In caso di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla messa in mora del Distributore, saranno addebitati allo stesso interessi di mora pari tasso ufficiale di sconto, che il Distributore pagherà a presentazione della relativa nota di addebito.

7.3 In ogni caso il Fabbricante avrà anche il diritto di risolvere il contratto a norma del successivo art. 9 , qualora ne ricorrano i presupposti.

8. Durata e recesso

8.1 Il presente contratto avrà la durata di 5 anni con decorrenza da <...>. Sarà tacitamente prorogato, di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle Parti, entro 12 mesi dalla scadenza contrattuale a mezzo di raccomandata A.R.

8.2 Ciascuna parte potrà dare disdetta del contratto, rispettando un preavviso minimo di un anno, a mezzo lettera raccomandata a.r. solo dopo il quinto anno

8.3 La parte che esercita il diritto di recesso, senza giustificato motivo, sarà tenuta a pagare all'altra, quale corrispettivo del recesso, la somma di €<...>.

9 - Risoluzione

9.1. Le parti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- i) nel caso in cui il Distributore si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui all'art. 8 (pagamenti)
- ii) nel caso di cambiamento della compagine sociale delle imprese ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra l'altra parte ed il terzo acquirente o locatario;
- iii) nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento di una o più fatture di oltre 180 (centottanta) giorni dalla relativa data di scadenza;
- iv) nel caso di assoggettamento delle parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- v) nel caso in cui il fabbricante sia inadempiente all'obbligo di cui all'art. 1 (esclusiva), 2.3 (rispetto normativa UE) e 4.2 (sostituzione merce danneggiata).

10.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa la parte adempiente potrà esigere il risarcimento del danno sofferto.

10.3. Il Fabbricante dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

10. Penale

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute in base agli artt.1 (esclusiva), 2.2 e 2.3 (conformità alla normativa UE e garanzia), 8.2 (pagamenti), la parte inadempiente pagherà all'altra ai sensi dell'art. 1382 c.c. e ss, la penale di €<.....>.

11. Clausola Compromissoria per arbitrato irrituale

Tutte le controversie, che dovessero insorgere su questioni relative alla validità, interpretazione oppure esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro, e i due arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato, comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro. La controparte, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a render noto a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nominativo da lei scelto.

I due arbitri così designati provvederanno, di comune accordo, a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio arbitro, oppure in caso di disaccordo fra i due arbitri nominati dalle parti per la designazione del terzo, provvederà il presidente del Tribunale di <...>.

L'arbitrato avrà la sede e lo svolgimento a <...>.

Il collegio arbitrale si riunirà presso <...>.

L'arbitrato sarà irrituale e le parti richiedono un giudizio secondo diritto/equità .

Il collegio arbitrale, pur non ritenendosi vincolato alle formalità della procedura, tuttavia emetterà le proprie determinazioni nel rispetto del principio del contraddittorio entro un termine massimo di giorni 60 dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Qualora gli arbitri ravvisino delle obiettive difficoltà procedurali potranno protrarre, per una sola volta, tale termine per un massimo di ulteriori 60 giorni.

Le parti si impegnano a dare immediata e puntuale attuazione alla decisione del collegio arbitrale che è riconosciuta sin d'ora quale espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Art, 12 – legge applicabile

12.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 13 - Registrazione - Oneri fiscali

13.1. Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto in Italia sono sopportati al 50% da ciascuna delle parti, mentre il Distributore si adopererà per ottenere materialmente la registrazione in Italia.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Le parti, dopo attenta lettura, sottoscrivono espressamente, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1.2), 9), 10), 11), 12) della presente scrittura.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Clausole a tutela del fabbricante:

4 – Importo minimo garantito

4.1 Il Distributore si impegna ad ordinare i prodotti contrattuali rispettando il quantitativo minimo di acquisto preventivamente pattuito in €<...>. Lo stesso si obbliga comunque a mantenere una dotazione di scorte adeguata a soddisfare le richieste della clientela ed assicurare una consegna tempestiva.

9 - Fidejussione

9.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'art. 4 (importo minimo garantito) e art. 8 (pagamenti) il Distributore consegnerà al Fabbricante, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle forniture – pena, in difetto, l'inefficacia del contratto stesso – una fidejussione irrevocabile a prima richiesta di Euro <...> rilasciata da un primario Istituto Bancario, come da allegato "C". Tale fidejussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto.

9.2. Tale fidejussione consentirà al Fabbricante l'immediato pagamento, a sua semplice richiesta scritta e senza preventiva escussione del Distributore, di tutti gli importi, per sorte capitale ed interessi, non pagati dal Distributore entro trenta giorni dal termine previsto al precedente art. 8.